

13 NOV. 2024

Prot. n. 20411

PREMESSA

Gli studenti della Scuola sono equiparati, ai sensi degli artt.1 e 3 -D.P.R. 547/55 e dell'art.2 -D.Lgs.81/08, a *lavoratori subordinati*, dove il complesso scolastico è quindi per loro il *luogo di lavoro* che si concretizza nello studio teorico e pratico. Con decreto successivo (N°382 del 29.9.98 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti d'istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ...") viene specificato che le norme si riferiscono al *personale* ed agli *studenti*, *ma per questi ultimi esse valgono solo nel periodo cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni ed ai laboratori che comportino rischi*. Per quanto attiene le Scuole, pertanto, possiamo considerare gli alunni in genere "*non equiparati*" ai lavoratori, ma semplicemente quali soggetti da tutelare nella loro incolumità. Al contrario durante l'attività di laboratorio (chimico, tecnologico, ecc.) gli alunni hanno diritto alle identiche tutele previste per i "*lavoratori*". Premesso ciò è fatto obbligo rispettare i comportamenti sotto elencati.

PAR.1**NORME GENERALI**

- 1.1 Le vie d'uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
- 1.2 E' fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
- 1.3 Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.
- 1.4 Non correre nei laboratori, né lungo i corridoi; non aprire o chiudere violentemente una porta: dietro potrebbe esserci una persona con in mano un contenitore fragile o colmo di sostanze pericolose. Lasciare sgombri i pavimenti: ostacoli imprevisti sono una possibile causa di incidenti oltre che un impedimento alla rapida evacuazione. Eventuali apparecchi o contenitori da porre sul pavimento devono essere opportunamente e visibilmente segnalati.
- 1.5 Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili. Possono essere tenuti, in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico sanitarie e per l'attività didattica, all'interno di apposito armadio metallico, dotato di bacino di contenimento (20 l di liquidi infiammabili).

- 1.6 E' vietato di far uso di fiamme libere, fatta eccezione per i laboratori all'uopo destinati ed attrezzati.
- 1.7 I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato. In assenza di condizioni di sicurezza tali attività vanno eseguite all'esterno dei locali scolastici.
- 1.8 Negli archivi o depositi, i materiali devono essere collocati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a m 0.90; eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura – soffitto.
- 1.9 L'allarme acustico deve essere utilizzato solo in caso di accertato pericolo e con le modalità previste dal "Piano di Evacuazione". E' fatto divieto agli alunni di attivare l'allarme, in caso di pericolo questi devono immediatamente allertare un adulto.
- 1.10 Provvedere periodicamente al ricambio d'aria naturale in ogni locale frequentato dagli studenti e/o dal personale (apertura temporanea delle finestre).
- 1.11 Le classi che devono spostarsi vanno sempre accompagnate da un docente.
- 1.12 Porre particolare attenzione nella manovra delle finestre; verificando nel contempo la possibilità di bloccarne la posizione.
- 1.13 I banchi devono essere collocati possibilmente lontano dalle finestre: pericolo di rottura dei vetri in caso di terremoto, scoppio, ecc.
- 1.14 Gli addetti alle pulizie non possono lavare i pavimenti quando sono presenti gli alunni.
- 1.15 Si accede nel laboratorio solo in presenza dell'insegnante o dell'assistente. In tali ambienti allievi ed insegnanti accederanno con abbigliamento che non costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere. Ove previsto dovranno indossare i Dispositivi di Protezione Individuali.
- 1.16 Utilizzare correttamente gli utilizzatori elettrici:
 - Inserire e togliere la spina sempre afferrando il corpo isolante, evitando di toccare gli spinotti; non fare tale operazione con mani sudate;
 - Non usare più prese multiple collegate insieme onde evitare corto circuiti;
 - Non effettuare collegamenti di utilizzatori direttamente a portalampada;
 - Usando prolunghe elettriche garantire sempre il collegamento a terra tra spina e presa mobile;
 - Evitare eventuale distacco delle prese (utilizzare preferibilmente attacco a vite o di sicurezza);
 - Non utilizzare apparati elettrici che presentano fili scoperti, ma segnalarli tempestivamente all'addetto alla sicurezza;
 - È vietato utilizzare apparati con resistenza elettrica scoperta (stufe, scaldavivande, ecc.);

- È vietato usare macchinari, apparati, attrezzi o componenti, privi del marchio di conformità CE.
- È vietato l'uso di apparecchiature di laboratorio, alimentate a combustibile gassoso, prive di dispositivo automatico di sicurezza che intercetti il flusso di gas in mancanza di fiamma.
- È vietato collocare oggetti pesanti su mensole e scaffali alti.

PAR.2

ATTIVITA' VARIE

- 2.1 Attività tecniche ed artistiche manuali.** L'uso dei diversi strumenti, va rapportato all'autonomia e all'abilità maturata dai singoli alunni. Evitare l'uso improprio e/o non controllato di strumenti e materiali. Usare preferibilmente prodotti atossici. Ove previsto dovranno indossare i Dispositivi di Protezione Individuali.
- 2.2 Attività scientifiche e matematiche.** L'uso dei diversi strumenti, materiali e sostanze, va rapportato all'autonomia e all'abilità maturata dai singoli alunni. Evitare l'uso improprio e/o non controllato di strumenti e materiali. Le esperienze saranno selezionate accuratamente così come gli oggetti da consegnare agli allievi. Ove previsto dovranno indossare i Dispositivi di Protezione Individuali.
- 2.3 Attività motorie.** Gli esercizi e le attività devono essere scelti in relazione a: autonomia e abilità maturata dagli alunni, età, spazi a disposizione, capacità del docente di gestire l'attività, stato fisico degli alunni, caratteristiche del locale, della pavimentazione, dell'equipaggiamento.
- 2.4 Attività informatiche.** Onde evitare affaticamento visivo e danni alla salute, si prescrive che l'attività degli operatori non superi in nessun caso le quattro ore consecutive giornaliere e/o le 24 ore settimanali.

PAR.3

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART.20 D.LGS.81/08)

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Il personale e gli alunni dovranno:

- 3.1** osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Capo d'Istituto e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- 3.2 utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione;
- 3.3 segnalare immediatamente al Capo d'Istituto o al preposto le deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione, nonché di altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 3.4 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo;
- 3.5 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o altrui;
- 3.6 sottoporsi ai controlli sanitari, quando previsti;
- 3.7 contribuire, insieme al Capo d'Istituto ed ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il "lavoro".

PAR.4

DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO - ART.44 D.LGS. 81/08

- 4.1 Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
N.B. Si segnala peraltro la responsabilità che hanno i docenti nei confronti dei loro alunni. Si ribadisce pertanto il rispetto delle indicazioni del piano di evacuazione, che vedono il docente allontanarsi dalla zona di pericolo con tutti i propri alunni (classe).
- 4.2 Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende le misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.



Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo

